



3.01

1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0014363 P-4.8.1.8.3
del 23/06/2020



28355809

ASSOCIAZIONE VAS-(CIULLI G.F.)
PEC: associazione.vas.onlus@pec.it
Decisione 18/06/2020 n. 01

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DFL MARE
PEC: segreteria.ministro@pec.mnambiente.it
Decisione 18/06/2020 n. 01

Ricorrente: Associazione VAS - Vita, Ambiente e Salute Onlus

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria e Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT)

FATTO

La Associazione VAS - Vita, Ambiente e Salute Onlus, in data 18 marzo 2020, ha presentato una istanza d'accesso rivolta:

- 1) al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria avente il seguente oggetto:
 - a) "documentazione prodotta dal Proponente" (del progetto) "per l'amplian.ento del Terminal Aeroportuale" (di Firenze) "per l'ottenimento della Conformità Urbanistica ai sensi del DPR 383/1994, presupponendo come dichiarato da ENAC" (sic) "del parere favorevole all'Assoggettabilità a VIA di cui al protocollo Ministeriale in oggetto";

Si rammenta che contro le decisioni assunte dalla Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 241/1990, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della presente comunicazione, al Tribunale amministrativo regionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) *documentazione di conformità urbanistica dell'attuale Aeroporto di Peretola, ovvero del Decreto di VIA sul quale poggia, previa verifica delle avvenute ottemperanze emanate, la susseguente conformità urbanistica (...).*
- 2) Con la medesima istanza richiedeva all'ARPAT di ottenere copia:
- a) *degli atti di comunicazione di avvenuta ottemperanza in conformità alle prescrizioni precettive derivanti dal Decreto di VIA 0676/2003 e dei successivi obblighi precettivi a seguito dell'assoggettabilità a VIA, derivanti dal Decreto Dirigenziale DVA 26139 del 29/10/2019;*
- b) *nel caso Arpat ritenesse di non essere stata incaricata alla verifica delle prescrizioni per il Decreto VIA 676/2003, comunicazione di notifica difformità, inviata alle autorità competenti circa l'utilizzo sulla pista di Peretola dell'Airbus A 319 in assenza di una autorizzata compatibilità ambientale. (...) sic!*

L'ARPAT lasciava maturare il silenzio sulla istanza, alla stessa, così presentata.

Il Provveditorato, riscontrando l'istanza sub. 1), con provvedimento del 23 marzo 2020, deduceva:

quanto al punto a) che la documentazione prodotta da Toscana Aeroporti S.p.A. nell'ambito del suddetto procedimento è disponibile in quanto pubblicata sul sito di questo Provveditorato Interregionale.

Per quanto riguarda invece la richiesta di cui al punto b) comunicava di non essere in possesso della documentazione richiesta. Evidenziando, poi, che la Associazione istante aveva richiesto la trasmissione dell'istanza, per l'ostensione ex lege n. 241/90 della documentazione non in possesso del Provveditorato, inoltrava la richiesta alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali (dello stesso MIT) ed alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (presso il Ministero dell'Ambiente) chiedendo ad esse di pronunciarsi in ordine ai profili di propria competenza.

Perveniva memoria della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali la quale dichiarava di aver fornito apposito riscontro con nota del 28 aprile 2020 precisando di non ravvisare profili di competenza riferibili al punto sub b), e ritenendo gli stessi eventualmente riconducibili al settore di interesse della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM - destinataria anche essa dell'istanza VAS - e riscontrando la richiesta in relazione al punto sub a), rappresentando di "aver curato unicamente la procedura relativa al Master



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Plan dell'Aeroporto di Firenze 2014-2029, basata sul progetto autorizzato con Decreto VIA n. 377/2017. Appare pacifico che l'avverbio unicamente esclude ogni possibile ulteriore riferimento ad atti o procedure gestiti e nella disponibilità di questa Direzione, anche antecedenti al DEC VIA 0676/2003. Né è possibile per la Scrivente indicare quale ulteriore Amministrazione potrebbe detenere gli atti relativi alla conformità urbanistica dell'Aeroporto di Firenze e antecedenti al citato DEC VIA 0676/2003, non avendo contezza, sulla base delle proprie competenze, se una tale procedura sia stata mai attivata (e quindi nemmeno sapere chi l'avrebbe gestita), considerato anche quanto comunicato in merito dal Provveditorato per le OO.PP. Toscana-Umbria-Marche con nota n.6331 del 2 aprile 2020 (All.3), anch'essa citata nella nota VAS di cui all'oggetto".

DIRITTO

In via preliminare si precisa che, in linea generale, di fronte alla dichiarazione di una amministrazione di non detenere un documento richiesto la Commissione non può che prendere atto di tale dichiarazione della cui veridicità non ha motivo di dubitare, né ha il potere "ispettivo" di compiere verifiche in merito. Pertanto qualora una amministrazione dichiarasse di non detenere la documentazione richiesta la Commissione non può che rigettare il ricorso nei confronti della predetta amministrazione e con riguardo a quella documentazione. Vero è, come eccepito dalla ricorrente, che la amministrazione adita che non detenga la documentazione deve ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/2006 trasmettere la richiesta di accesso alla amministrazione che tali documenti detenga. A tal riguardo la Commissione rileva che correttamente il Provveditorato ha inoltrato la richiesta di accesso alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali (dello stesso MIT) ed alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (presso il Ministero dell'Ambiente).

Tutto ciò premesso la Commissione rigetta il ricorso nei confronti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria nonché della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, per mancata detenzione della documentazione richiesta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il ricorso è accolto nei confronti dell'ARPAT nonché della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente - che hanno lasciato maturare sull'istanza ricevuta il silenzio rigetto – considerato che la documentazione richiesta dall'accedente, qualora effettivamente esistente e materialmente detenuta dall'Amministrazione, è qualificabile come “informazione ambientale”, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005, apparendo altresì evidente il genuino interesse ambientale sotteso alla richiesta *de qua*, in considerazione della qualità – in capo alla VAS - di associazione portatrice di interessi ambientali proprio correlati alla situazione dell'aeroporto di Firenze.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta nei confronti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, e della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, per mancata detenzione della documentazione richiesta, accogliendolo nei confronti dell'ARPAT nonché della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, nei limiti di cui in motivazione.

Roma, 18 giugno 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE